

PAOLO PIVA*

Principi e metodi di interpretazione della Corte di giustizia nel sistema giuridico dell'UE

ENGLISH TITLE

Principles and Methods of Interpretation in the ECJ Case-Law

ABSTRACT

The investigation purporting this article aims at proving that the methods of interpretations elaborated upon by the European Court of Justice are heavily influenced by the twin-pillars of direct effectiveness and primacy of EU Law which they are meant to serve in interpreting and applying the EU Treaties. The so-called '*effet utile de l'effet direct*' and its corollary of primacy constitute formidable instruments to secure the full effectiveness of rights created by this new legal order in the field of international law (*Van Gend en Loos*), in which the Member States have limited their sovereign rights and have thus created a body of law which binds both their nationals and themselves (*Costa vs. Enel*). The creative jurisprudence of the Court of Justice depends by and large on the constitutional and nomophylactic functions exercised by the Court itself in the legal system stemmed from the original Treaties (nowadays, TEU and TFEU): the frequent recourse to the spirit and goals of the Treaties underpinning the so-called schematic interpretation on the one side, and the necessity to preserve the supremacy of EU Law through an innovative form of purposive interpretation (i.e., *Pfeiffer*) on the other, are an earmark of the ECJ techniques of interpretation. In such a specific legal system, there is no space left for international law principles as *inadimplenti non est adimplendum* or jurisdictional immunity of States, particularly because EU Law's legal system has distanced itself from its conventional original root and has undergone a very deep constitutionalizing process through which not only States but also individuals are subjects of law.

KEYWORDS

European Court of Justice – Interpretation of EU Law – Constitutionalizing Process – International law – Federal Jurisdictional Perspective.

1. PREMESSA

L'intento che ci si ripropone in queste pagine è quello di dimostrare che la

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali.

Corte di giustizia (intendendo con quest'espressione l'articolazione giustiziale di cui all'art. 19 TUE)¹ ha elaborato, nel corso degli anni, tecniche argomentative ed interpretative che, in modo del tutto particolare, si distanziano da quelle proprie del diritto internazionale, specie in virtù del significativo processo di costituzionalizzazione che quell'entità giuridica originata dai Trattati (*i.e.* Unione europea) ha subito ed acquisito nel tempo².

Di questa costituzionalizzazione vi è un'innegabile traccia, in particolare, nella celeberrima *Les Verts c/ Parlamento europeo* del 23 aprile 1986, in cui la Corte ebbe ad affermare che «si deve anzitutto sottolineare che la Comunità economica europea è una Comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal Trattato»³.

Basterebbe enfatizzare questo ineludibile rispetto della *Rule of law*⁴, all'interno dell'ordinamento europeo, nel senso di una "*legal accountability*" degli Stati membri rispetto ad una carta costituzionale⁵, per rendersi conto immediatamente della lontananza che si è sviluppata nel tempo fra il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale, posto che in quest'ultimo, diversamente dal primo, da un lato, i principi sono assai più rudimentali ed elementari, dall'altro, non esiste un controllo di legalità da parte di un giudice dell'operato degli Stati, soggetti di diritto di quell'ordinamento, che non sia stato accettato volontariamente dai medesimi⁶.

È, in buona sostanza, questa fondamentale pretesa dell'Unione europea di essere un soggetto sovrano, con una propria Costituzione, con proprie istituzioni democratiche ed una legislazione così importante e pervasiva da dare origine ad una sorta di "*self-contained regime*" (secondo un'icastica espressione ricorrente in dottrina) a fare sì che il diritto comunitario si caratterizzi sempre più in modo originale e speciale rispetto al diritto internazionale, tanto da indurre la Corte di giustizia ad abbandonare, fin da subito, i criteri interpretativi e i principi propri dell'ordinamento internazionale⁷.

1. La disposizione del Trattato sull'Unione europea, al suo comma 1°, stabilisce che «la Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati»: cfr., fra gli altri, A. Arnull, 2013, 759 ss.

2. Con ciò, ovviamente, non si intende affatto negare la radice internazionalistica del diritto dell'Unione europea e/o, sotto diversi profili, finanche una residuale vicinanza di questo al diritto internazionale, non ultimo, sotto il profilo della teoria dell'interpretazione.

3. *Parti écologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo*, ECLI:EU:C:1986:166.

4. F. Jacobs, 2007, 5 ss.

5. Cui sono omologati i testi dei Trattati originari, così come si sono evoluti nel tempo.

6. È per questa ragione che la dottrina unanimemente parla dell'ordinamento internazionale come di un "sistema giuridico imperfetto e incompleto": cfr. *ex multis*, D. Carreau, f. Marrella, 2016, 27 ss. È ben noto, viceversa, che la giurisdizione della Corte di giustizia è obbligatoria per qualunque Stato che decida di entrare a far parte dell'Unione europea.

7. I quali naturalmente continuano ad essere validi nella misura in cui l'Unione sia vincolata dal

Non a caso, in effetti, si afferma comunemente in dottrina che il diritto comunitario è un *longe aliud* rispetto al diritto internazionale, pur affondando solidamente le proprie radici in esso⁸.

L'idea di un sistema giuridico in deroga al regime comune di diritto internazionale è già presente nella celeberrima causa *Fédéchar*, causa n. 8-55, in cui l'A.G. M. Lagrange, *inter alia*, ricordava: «la nostra Corte non è un foro internazionale bensì quello di una Comunità creata da sei Stati su un tipo che si avvicina molto più ad un organismo federale che ad un'organizzazione internazionale ... (*omissis*) ... e se incontestabilmente è un Trattato internazionale, rappresenta ciò non di meno dal punto di vista materiale, la carta della Comunità e le norme giuridiche che da lui promanano costituiscono il diritto interno di questa Comunità» (*Racc.*, 258)⁹.

diritto internazionale e ne faccia applicazione: cfr. *ex multis*, sentenza della Corte (grande sezione) del 3 giugno 2008, *The Queen, su istanza di International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) e altri contro Secretary of State for Transport*, In questa pronuncia, la Corte ricorda fra l'altro che «le istituzioni della Comunità sono vincolate dagli accordi conclusi da quest'ultima e, di conseguenza, tali accordi prevalgono sugli atti di diritto comunitario derivato [...]». Ne consegue che l'incompatibilità di un atto di diritto comunitario derivato con siffatte disposizioni del diritto internazionale può incidere sulla sua validità. Qualora tale invalidità sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale, la Corte verifica [...] la validità dell'atto comunitario in esame alla luce di tutte le norme del diritto internazionale, purché siano rispettate due condizioni. In primo luogo, la Comunità deve essere vincolata da tali norme (v. sentenza 12 dicembre 1972, cause riunite 21/72-24/72, *International Fruit Company e a.*, *Racc.* 1219, punto 7). In secondo luogo, la Corte può procedere all'esame della validità di una normativa comunitaria alla luce di un trattato internazionale solo ove ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, inoltre, le sue disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v., in questo senso, in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C-344/04, *IATA e ELFAA*, *Racc.*, I-403, punto 39)». La teoria dell'effetto diretto della Corte di giustizia finisce con l'incidere pesantemente sull'applicazione del diritto internazionale all'interno del diritto dell'Unione europea. Sul tema, si vedano, fra gli altri, F. Jacobs, 2011, 529 ss., nonché R. Mastroianni, 2016, 179 ss.

8. Cfr. P. Pescatore, 1972, in cui afferma: «A tous égards ce système se distingue des caractéristiques inhérentes aux rapports réglés par le droit international traditionnel: un projet d'unification comme objectif; l'introduction de nouveaux principes de représentativité, différents de la représentation d'Etats et amenant une structuration institutionnelle distincte de celle des organisations internationales; enfin, un réaménagement des compétences et pouvoirs au niveau de la souveraineté des Etats. Pour distinguer un tel système des catégories jusque-là connues de l'international on a forgé un néologisme: celui de la supranationalité» (48). Si veda, altresì, L. J. Constantinesco, 1966/1, 1 ss. Il punto può dirsi, oggi, così scontato che la più recente dottrina, sia pure nell'anomala prospettiva di «rigettare» *tout court* la teoria dell'effetto diretto come sin qui elaborata dalla Corte, ritiene addirittura – e non senza ragione – che «it is a platitude to state that the European integration process and EC law, in particular, cannot be equated to simple cooperation between States, governed by traditional international law» (così, S. Prechal, 2004, 23). Non sembra inutile, comunque, il raffronto con il diritto internazionale, posto che il diritto dell'Unione europea ambirebbe a porsi, com'è stato detto icasticamente ed autorevolmente, come un «*self-contained regime*»: B. Simma, 1985, 117 ss., il quale, tuttavia, giunge al riguardo ad un esito negativo.

9. Si tratta, invero, delle conclusioni dimesse il 12 giugno 1956.

Quanto al tema dell'interpretazione, lo stesso Lagrange osserva condivisibilmente che

non esistono in realtà due diverse dottrine per l'interpretazione dei testi a seconda che essi siano interni od internazionali ma che, in fatto, le giurisdizioni internazionali hanno tendenza ad essere più timide dei tribunali nazionali quando si tratti di allontanarsi dall'applicazione letterale e ciò facilmente si spiega. Infatti, da un lato la volontà comune (la comune intenzione delle parti) che serve di base all'interpretazione di un atto contrattuale è molto spesso difficile da stabilire con certezza per degli atti, quali le convenzioni internazionali, che abitualmente sono il risultato di compromessi più o meno laboriosi dei quali la poca chiarezza e la mancanza di precisione della redazione, spesso nascondono soltanto dei disaccordi fondamentali. D'altronde, quelli che si chiamano i principi generali del diritto, per forza di cose quando si sono ricercati nel vasto campo universale risultano molto più vaghi di quando ci si richiami alla tradizione di un solo paese (*ibid.*).

Come si è precisato, tuttavia, l'approccio comparato ai due sistemi (internazionale, da una parte, e comunitario, dall'altro) è tutt'altro che infrequente in dottrina: in questo filone, si possono segnalare i recenti contributi di alcuni autori¹⁰ i quali hanno cercato di dimostrare – per così dire sinotticamente – una qualche «vicinanza» delle prassi della cosiddetta interpretazione conforme, da parte dei giudici nazionali, nell'applicare il diritto internazionale ed il diritto dell'Unione europea¹¹.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha sviluppato un “linguaggio” proprio ed autonome tecniche interpretative che risentono fortemente delle funzioni che la stessa Corte ha assunto all'interno del sistema sorto dai Trattati.

In questo senso, dev'essere segnalata ai presenti fini l'importanza di quel meccanismo di cooperazione fra giudice a giudice che è l'art. 267 TFUE a tenore del quale «la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione».

10. G. Betlem, A. Nollkaemper, 2003, 569-89. Forse, la miglior pronuncia della Corte di giustizia che illustra questo criterio interpretativo, certo non nuovo, ma sicuramente applicato in modo originale rispetto ai canoni propri del diritto internazionale, si rinviene in Pfeiffer del 4 ottobre 2004, ECLI:EU:C:2004:584.

11. Non senza qualche problema dal punto di vista costituzionale interno: sul punto, si vedano le note “sentenza gemelle” della Corte costituzionale, nn. 348 e 349 del 2007, redattori, rispettivamente, Silvestri e Tesaro. Si tratta, tuttavia, di una prassi interpretativa nazionale del tutto estranea al diritto dell'Unione europea: cfr., in tal senso, CGUE, 26 febbraio 2013, Fransson, C-617/10, punto 44.

Si può, forse, ricordare che il meccanismo dell'art. 267 TFUE (già art. 234 CE e in precedenza art. 177 CEE) non ha dato origine nel tempo solo ad una forma di *recours en manquement déguisé*¹², ma ha costituito soprattutto un terreno fecondissimo di dialogo fra giudici comunitari (quelli centrali e quelli periferici) che ha portato all'affinamento delle tecniche di interpretazione e di tutela e, in particolare, all'abbandono di norme di privilegio in favore dell'autorità pubblica, retaggio di ordinamenti molto spesso democratici solo a parole.

In ogni caso, se ci si pone dal punto di vista dei diritti interni dei singoli Stati membri, è evidente che i Giudici di Lussemburgo costituiscono i depositari della corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea e della validità della legislazione secondaria.

Per la prima attività interpretativa, a rigore, non si può parlare di esclusività, mentre, per la seconda, ciò è assolutamente indubitabile (cfr. la sentenza *Foto-Frost*)¹³.

In questa sede, dunque, proprio al fine di comprendere il sistema rispetto al quale si pone l'attività interpretativa e spesso creatrice di diritto della Corte di Lussemburgo, la presente indagine non si limiterà esclusivamente all'interpretazione in senso stretto all'interno del sistema giuridico dell'UE¹⁴, ma anche all'illustrazione di alcuni principi di questo originalissimo ordinamento che consentono di comprendere la grande distanza oramai esistente fra questi due sistemi di diritto.

2. DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE:
L'EFFICACIA DIRETTA ED IL PRIMATO COME PRESUPPOSTI
DI UN ORIGINALE "SELF-CONTAINED REGIME" LEGITTIMANTI
UN DIVERSO APPROCCIO INTERPRETATIVO

La tematica dei rapporti fra diritto dell'Unione europea e diritto internazionale risale alle stesse origini di questo «ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli stati membri ma anche i loro cittadini» (*Van Gend en Loos*)¹⁵.

12. In altre parole, la Corte, attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale, finisce per acclarare, sotto altra forma, l'inadempimento degli Stati membri ad obblighi nascenti dai Trattati.

13. Sentenza del 22 ottobre 1987, C-314/85, *Foto-Frost contro Hauptzollamt Lübeck-Ost*, ECLI:EU:C:1987:452. In quella pronuncia la Corte ebbe modo di precisare che, quando un giudice nazionale, anche non di ultima istanza, ha un dubbio di validità sulla norma comunitaria, egli ha l'obbligo del rinvio, ancorché espressamente non tenuto dall'art. 267 TFUE, 2° comma, stante l'esclusività del controllo di legittimità in capo alla Corte.

14. Per una più approfondita disamina delle tecniche interpretative della Corte di giustizia, mi permetto di rinviare a P. Piva, 2008, in particolare 96 ss., nonché P. Piva, 2013, 73 ss.

15. Sentenza della Corte del 5 febbraio 1963, *NV Algemene Transport- en Expeditie Ondernem-*

Nel dibattito dottrinale, in effetti, si è cercato fin da subito di comprendere quanto speciale o peculiare fosse questo sistema giuridico che pur affondava chiaramente, come ancora affonda, le proprie radici in Trattati internazionali per pretendere di distaccarsi dall'ordinamento internazionale generale.

Orbene, non vi è dubbio infatti che, come si comprende agevolmente anche dalla giurisprudenza della Corte, il rapporto fra i due ordinamenti sia particolarmente delicato: e ciò è dovuto sostanzialmente alla circostanza che l'evoluzione di quell'entità che è oggi l'Unione europea ha portato quest'ultima ad essere molto di più di un'organizzazione internazionale.

In effetti, assorbendo funzioni e poteri normativi inimmaginabili anche solo qualche tempo fa, l'ordinamento dell'Unione europea, in virtù dei principi di elaborazione pretoria della diretta efficacia e del primato, si atteggia piuttosto come una sorta di entità federale, essendo innegabile un processo di costituzionalizzazione particolarmente complesso e pervasivo, ancorché dagli esiti talora incerti¹⁶.

Al di là delle diverse opzioni interpretative e della soggettività delle opinioni, sembra a chi scrive che, quando si nega la specificità del diritto dell'Unione rispetto al diritto internazionale, si ignori più o meno consapevolmente l'indubbia realtà di un federalismo giurisdizionale che è davanti agli occhi di tutti (cfr., peraltro, il nuovo art. 19,1 TUE), si trascurino i *twin-pillars* della diretta efficacia e del primato (che trasformano, per una sorta di *dédoublement fonctionnel*, il giudice nazionale in giudice dell'Unione di diritto comune) e non si tenga conto, soprattutto, della chiara e nitida giurisprudenza della Corte di giustizia che è stata la grande protagonista di questo ambizioso disegno costituzionale¹⁷.

In effetti, quest'ultima ha allertato sin da subito gli interpreti sulle peculiarità del diritto dell'Unione, sulla soggettività *optimo jure* dei cittadini e delle imprese alla stessa stregua degli Stati membri, sulla non invocabilità del principio di reciprocità e di *inadimplenti non est adimplendum*, sulla naturale esistenza di diritti per gli individui ricavabili anche solo in presenza di obblighi per istituzioni, Stati membri e altri individui (*Van Gend en Loos*)¹⁸.

ming van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte, causa 26-62, ECLI:EU:C:1963:1.

16. Per un approccio parzialmente innovativo alla tematica del federalismo europeo, si veda R. Schütze, 2009. Si veda altresì il contributo di B. De Witte, 2012, 19 ss. Infine, l'autorevole contributo di K. Lenaerts, 2013, 13 ss., in cui l'attuale Presidente della Corte osserva che la costituzionalizzazione dei Trattati «transformed the European Union from an international organisation into a "composite legal order"» (ivi, 14).

17. Sullo sviluppo del diritto dell'Unione e la sua integrazione in senso federale con gli ordinamenti nazionali, si veda, significativamente, R. Adam, A. Tizzano, 2017, 5 ss.

18. E che si tratti di un ordinamento *sui generis* appare scontato, sol che si pensi al noto *avis consultatif* reso dalla Corte permanente di giustizia internazionale nell'«affaire de la compétence

E la graduale ma forte e ferma affermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva ha comportato l'erosione dell'autonomia procedurale e istituzionale degli Stati membri, con la conseguente elaborazione di un sistema speciale di garanzie e sanzioni che non ha eguali nel diritto internazionale.

Quando, dunque, autorevole dottrina nega l'autonomia del diritto dell'Unione europea rifiutando una sua qualificazione, sia pure approssimativa, in termini di *self-contained regime*, sembra, per la verità, voler ridimensionare in modo preconcepito quei tratti che ne garantiscono l'originalità.

Val la pena di esaminare alcuni di questi argomenti riproposti nuovamente da B. Simma, unitamente a D. Pulkowsky, in un articolo apparso nell'autorevole *European Journal of International Law*¹⁹.

Secondo questi Autori, l'ordinamento dell'Unione rimarrebbe comunque un *sub-system of international law*, dal momento che «the rules on state responsibility are (hence) residually applicable»²⁰.

Nel loro ragionamento, alquanto ipotetico e teorico, peraltro (e qui verrebbe da ricordare l'*hypotheses non fingo* di newtoniana memoria), si parte dai rimedi tradizionali ad un qualunque inadempimento di cui agli artt. 258-260 TFUE per poi approdare, non senza una qualche perplessità ed incoerenza, all'art. 7 TUE (che, a rigore, fa riferimento soltanto a una violazione persistente dei principi e diritti fondamentali di cui all'art. 6 TUE).

Orbene, più che uno scenario che indurrebbe lo Stato "leso" ad un "*fall-back to unilateral countermeasures*", dato che i suoi diritti sono sospesi ma non i suoi obblighi, è uno scenario che eventualmente suggerirebbe il recesso ex art. 50 TUE, con ogni naturale conseguenza in ordine al ritorno alle regole generali di diritto internazionale.

Più convincente appare la (solo) apparente lacuna di un danno all'economia di uno Stato membro provocato da un comportamento illecito di altro Stato membro del tipo "*guerre de moutons*"²¹, menzionata dagli Autori: a parte il fatto che, così, si sottovaluta l'esperienza di sessant'anni di giurisprudenza ed integrazione che ha dimostrato sin qui l'efficacia e l'effettività del meccani-

des tribunaux de Dantzig» del 1928, laddove, ribadendo il principio della obbligatorietà dei trattati per i soli Stati contraenti, si ammetteva eccezionalmente che «l'objet même d'un accord international, dans l'intention des Parties contractantes, puisse être l'adoption, par les Parties, de règles déterminées, créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux».

19. B. Simma, D. Pulkowsky, 2006, 483-529.

20. Cfr. *ivi*, 516.

21. Si vedano al riguardo le cause riunite 24 e 97/90 – *Provvedimenti provvisori*, sul regime d'importazione francese di carni ovine, in particolare dal Regno Unito, il quale ultimo denunciò in un primo tempo alla Commissione di aver subito un danno di venti milioni di sterline a causa della non ottemperanza della Francia alla sentenza della Corte, doglianza poi abbandonata per ragioni politiche.

simo dell'art. 259 TFUE, nulla precluderebbe alla Corte di interpretare estensivamente la possibilità di sanzioni di cui all'art. 260 TFUE.

Senza dire poi che il problema potrebbe essere risolto agevolmente se, come qui si sosterrà, la regola consuetudinaria dell'immunità giurisdizionale degli Stati dovesse considerarsi non invocabile ogni qual volta vi sia la copertura di una norma sostanziale dell'Unione²².

In altre parole, sembra che il ragionamento consista tutto nell'affermare che, non essendo il fenomeno dell'integrazione comunitaria un qualcosa di eterno (manca, del resto, anche un'espressa *perpetuity clause*, anzi, l'uscita è espressamente prevista), il ritorno al sistema di responsabilità generale non è precluso teoricamente, con la conseguenza che la pretesa al "*self-containment*" sarebbe sostanzialmente frutto di retorica.

Più a monte, ancora, gli Autori sembrano sottovalutare l'importanza e la pervasività del processo di costituzionalizzazione operato dalla Corte, dal momento che, a rigore, un fenomeno federale (per quanto anomalo, spurio o contestato che sia) si pone già fuori, nelle premesse, dal sistema generale di diritto internazionale.

Da queste premesse costituzionali nei Trattati, si è giunti un po' alla volta ad un sistema caratterizzato da una vera e propria unità ordinamentale, quanto meno sotto il profilo dei principi fondamentali, della tutela giurisdizionale e conseguentemente delle tecniche interpretative del diritto.

In tal modo, «grazie alla Corte, il cosiddetto processo di europeizzazione dei diritti nazionali non si sviluppa solo attraverso la rilevata incidenza diretta della normativa comunitaria, ma anche e per certi versi soprattutto, per vie meno formali e istituzionalizzate, ma non meno pervasive. Si allude segnatamente a quella sorta di "creazione" e diffusione "spontanea" di principi, metodi e prassi legali che si realizza nel contesto comunitario in conseguenza del "naturale" processo di recezione, di trapianto, di armonizzazione e talvolta perfino di uniformizzazione delle regole giuridiche, che lo sviluppo stesso dell'integrazione favorisce, mettendo a confronto ed obbligando alla convivenza e alla ricerca della massima compatibilità reciproca i vari diritti nazionali»²³.

La pervasività dei principi di diretta efficacia e primato è stata tale da consentire alla Corte di dare origine ad un *corpus* giuridico sistematico e per

22. Che difficoltà vi sarebbe – al di là ovviamente della regola consuetudinaria richiamata – ad ammettere un'azione di risarcimento da Stato membro a Stato membro se l'illecito consistesse nella patente violazione di obblighi fondamentali in materia di circolazione di merci e/o persone, laddove il danno superasse in ipotesi quello dei singoli titolari dei diritti lesi. In realtà, la situazione è assolutamente ipotetica e praticamente irrealizzabile, perché molti sono gli strumenti, in capo agli Stati membri e/o alla Commissione, per scongiurare anticipatamente scenari così disastrosi.

23. R. Adam, A. Tizzano, 2008, 212.

lo più coerente, interpretato secondo principi e tecniche interpretative originali.

Basterebbe pensare in tal senso alla capacità della Corte di giustizia di individuare nelle norme convenzionali diritti per i privati anche laddove queste non li prevedano *expressis verbis*: «il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle istituzioni comunitarie»²⁴.

Questi esiti interpretativi coraggiosi sarebbero impensabili nel diritto internazionale, in cui la volontà degli Stati, parti dell'accordo, non potrebbe mai essere sacrificata all'interesse degli individui che in quell'ordinamento sono privi di soggettività²⁵.

3. METODI DI INTERPRETAZIONE PROPRI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO: PREVALENZA DELL'INTERPRETAZIONE FINALISTICA SU QUELLA LETTERALE E LOGICA

Oltre a questo carattere pretorio ve n'è un altro che è di natura linguistica e che in qualche modo spiega il carattere non formalistico e/o categorizzante del diritto dell'Unione europea.

Anche tralasciando in questa sede la lezione dei grandi maestri del diritto dell'Unione sul tema²⁶, il diritto dell'UE, che notoriamente ha fatto propria la scelta multilinguistica, si presenta come un diritto avente una naturale predilezione per il metodo comparatistico, comprensibile in particolare da quanto la Corte ebbe modo di affermare in una celebre e risalente causa della cosiddetta prima generazione: l'*affaire CILFIT*²⁷.

Confrontandosi con la teoria dell'*acte clair*, piuttosto abusata dal *Conseil d'Etat* francese per sottrarsi all'obbligo del rinvio ex art. 177, 3° comma CEE

24. Così la celeberrima *Van Gend en Loos*, già richiamata.

25. In definitiva, la Corte di giustizia, in virtù delle funzioni fondamentali di Giudice costituzionale e di nomofilachia non avrebbe mai potuto rispettare il modello proposto da Montesquieu per il giudice come «bouche qui prononce les paroles de la loi» (Montesquieu), essendo piuttosto giunta ad attribuirsi «a policy making function, embodying, on the juridical level, a certain idea of law, economics and politics»: D. Gallo, 2018, 514-5.

26. Per autorevole dottrina, l'approccio comparatistico alla norma comunitaria non è solo scontato ma è, per così dire, imprescindibile: P. Pescatore, 1972, 71. Cfr. anche A. Somma, 2001. Sotto il profilo delle difficoltà derivanti dalla traduzione di testi normativi multilingui, cfr. R. Sacco, 1986, I-B-1 ss., nonché R. Sacco, 2002.

27. Sentenza del 6 ottobre 1982, in causa 283/81, *Srl Cilfit e Lanificio di Gavardo Spa contro Ministero della Sanità*.

(poi art. 234 CE e oggi, dopo Lisbona, art. 267 TFUE)²⁸, la Corte riconobbe la possibilità che il giudice nazionale di ultima istanza potesse eccezionalmente non rinviare alla Corte, pur in presenza di una *questione interpretativa* di diritto comunitario.

In quell'occasione, la Corte osservò, assai opportunamente, che «la corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Prima di giungere a tale conclusione, il giudice nazionale deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte risolvendola sotto la propria responsabilità».

«Tuttavia – proseguono i Giudici di Lussemburgo – la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta».

Va innanzitutto considerato che le norme comunitarie sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura: l'interpretazione di una norma comunitaria comporta quindi il raffronto di tali versioni.

Deve poi osservarsi, anche nel caso di piena concordanza delle versioni linguistiche, che il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria. D'altronde, va sottolineato che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali.

Infine, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi (punti 16-20 della pronuncia)²⁹.

Rispetto all'art. 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, recante "*Interpretazione dei trattati autentici in due o più lingue*", è evidente come si tratti di un *longe aliud*, proprio perché nella regola internazionalistica manca la finalità integrazionistica, che invece nell'attività interpretativa della Corte gioca sempre un ruolo determinante³⁰.

28. Si veda l'interessante pronuncia della Corte al riguardo, in causa C-416/17, *Commissione c/ Francia* dell'8.10.2018.

29. Con ciò la Corte, affermando il carattere indefettibilmente "comparatistico" della *lex communis* europea, ha notoriamente espresso solo un *lip-service* verso la teoria, nazionalistica e provinciale, dell'*acte clair*.

30. Sulle regole di interpretazione della Convenzione di Vienna del 1969, si vedano, fra gli altri, C. Focarelli, 2015, 401 ss.

In termini di teoria generale dell'interpretazione, Lord Denning, nel suo celebre *The discipline of law* del 1979, osservava che l'attività più importante nella pratica quotidiana del diritto è l'interpretazione del documento legale e che in relazione alla stessa, nella pratica giudiziale, in particolar modo, fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, sono stati elaborati sostanzialmente due metodi di interpretazione: l'uno dei seguaci della cosiddetta stretta interpretazione ("strict constructionists"), l'altro, dei cosiddetti "intention seekers"³¹.

Il primo metodo, che può essere ricondotto alla nota pronuncia della *House of lords* del 1857 *Grey v. Pearson*³², osservava Denning, ha ceduto gradualmente terreno al secondo, in Europa, soprattutto a causa dell'opera interpretativa della Corte di giustizia di Lussemburgo: annotava correttamente l'autorevole giudice, «the legal system there is so broadly conceived that the jugdes have recourse to what they call "schematic method of interpretation". They look to the scheme or design and then fill in the gaps».

Come ricorda poi altra dottrina³³, è innegabile che il diritto dell'Unione europeo sia effettivamente e in buona parte un *judge made-law*.

La dottrina, a tal riguardo, non ha mai risparmiato pesanti critiche, forse finanche eccessive, all'indirizzo della Corte: basterebbe ricordare quanto osservato dal noto giurista belga R. Joliet, anch'esso fra l'altro giudice alla Corte di Lussemburgo, a proposito della notissima pronuncia *AETS* del 31 marzo 1971³⁴ (in cui la Corte elaborò la nota teoria delle competenze parallele, interne ed esterne dell'Unione): l'A. afferma addirittura che la Corte finisce per arrogarsi «le rôle d'un constituant, et non d'un simple législateur»³⁵.

Altri ancora osservano come spesso la Corte non si periti di emettere «judgments outside and even contrary to the text of the Treaties»³⁶; con il che si comprende pure la critica rivolta ai giudici di Lussemburgo come di una sorta di «gouvernement des juges»³⁷.

31. Lord Denning, 1979, 3 ss.

32. Secondo la quale «the Courts should adhere as rigidly as possible to the express words that are found and to give those words their natural and ordinary meaning»: cfr. *ibid.* Un pò, sostanzialmente, come l'art. 12 delle preleggi al codice civile italiano, senza il "correttivo" dell'intenzione del legislatore.

33. E. Jacobs, 2007, 5 ss.

34. Cfr. causa 22-70, in cui la Corte stabilì che «la Comunità può stabilire dei rapporti contrattuali con gli Stati terzi per l'intera gamma degli scopi enunziati nel trattato. Questa competenza non è espressamente prevista dal trattato, ma può desumersi anche da altre disposizioni del trattato e da atti adottati, in forza di queste disposizioni, dalle istituzioni della Comunità»: cfr. P. Eekhout, 2011, 70 ss.

35. R. Joliet, 1981, 231.

36. T. Hartley, 1996, 102, nonché T. Hartley, 1999, 43-4.

37. L'espressione, con riferimento ai giudici di Lussemburgo, è stata utilizzata, fra gli altri, da R. Lecourt, 1976, ma è divenuta oramai da tempo una sorta di *refrain* sin da Montesquieu per poi passare a E. Lambert, Parigi, 1921, per finire, recentemente, a R. H. Bork, 2003, *passim*. Si veda,

Si può altresì ricordare che la Corte di giustizia è divenuta nota per aver enfatizzato oltre misura il criterio internazionalistico del cosiddetto effetto utile³⁸, talora espresso anche come “*effet utile de l’effet direct*”, che ha in un secondo tempo condotto la Corte a chiarire che il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto in modo conforme al diritto comunitario, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia o meno direttamente efficace³⁹.

Riprendendo, infine, il confronto con le regole internazionalistiche, l’art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, stabilisce notoriamente alcune regole fondamentali in tema di interpretazione che, tuttavia, non paiono avere un gran peso nell’attività interpretatrice della Corte di giustizia.

In esse, si precisa, *inter alia*, che «il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de toute accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet d’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par la quelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité».

A tal riguardo, la dottrina comunitarista ha da lungo tempo avuto modo di osservare che tale disposizione «n’a qu’une portée limitée au sein de l’ordre juridique communautaire en raison du caractère rigide de sa constitution et de sa structure très légaliste»⁴⁰.

fra gli altri, lo scritto di A. Barav, 1994, 266 ss. Il tema del potere del giudice e del suo controllo è ovviamente centrale per lo Stato di diritto: cfr., fra i molti contributi sulla questione, C. Schmitt, 1931, *passim*, scritto in aperta polemica con H. Kelsen, 1931, 5 ss., il quale aveva sostenuto la tesi favorevole all’istituzione di una Corte costituzionale quale garante della Costituzione. Nella prospettiva comparatistica, cfr. A. M. Cappelletti, 1983, 61-2.

38. Come si esprime Ch. Vallée, 1983, 53-4, L’«effet utile, c’est une technique d’interprétation qui suppose que, entre deux significations possibles dont l’une donne efficacité à un terme et dont l’autre la lui retire, l’on choisisse la première. Elle repose donc sur la plénitude du sens, non sur l’extension di sens».

39. Cfr. le note sentenze *Von Colson e Kamann e Harz c. Tradax* del 10 aprile 1984, in causa 14/83 e causa 79/83, rispettivamente, in *Racc.*, 1981 e 1921. Siffatto filone giurisprudenziale dell’interpretazione conforme viene fatto generalmente risalire dalla dottrina a queste due sentenze (cfr., tuttavia, anche il caso *Mazzalai c. Ferrovia del Renon*, 111/75, deciso con sentenza del 20 maggio 1976, punto 10, in *Racc.*, 657 ss. che richiama il precedente *Haaga GmbH*, causa 32/74, *Racc.*, 1201), ma si sviluppa in tutta una serie di importanti *restatements* (con diversa enfasi ed accenti), fra i quali *Marleasing* (1990), *Francovich* (1991) *Faccini Dori* (1994), *El Corte inglés* (1996) fino ad arrivare ai meno noti forse, ma non meno importanti, *Kraajeveld* (1996), *Grupo Oceano* (2000), *Unilever* (2000), *Linster* (2000), *Pfeiffer* (2004), e più recentemente, *Canal Digital Damark A/S*, (2016).

40. J. V. Louis, G. Vandersanden, M. Waelbroeck, 1981, 65. È stato tuttavia fatto osservare, più recentemente, che «quando ci si riferisce ai Trattati, tanto quelli istitutivi, quanto alcuni degli atti ad essi collegati, quali quelli di adesione di nuovi Stati membri, sono accompagnati da una serie anche piuttosto numerosa di dichiarazioni concernenti specifiche parti o norme degli stessi ovvero aspetti ad essi in qualche modo connessi, adottate in occasione delle conferenze intergo-

Il che, ovviamente, la dice lunga sulla possibilità degli Stati di rimettere in discussione il cosiddetto *acquis communautaire*, nonostante l'apparente tenore dell'art. 48 TUE.

4. LE REGOLE INTERNAZIONALISTICHE CLASSICHE DELL'*INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM* E DELL'IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DEGLI STATI: LORO IRRILEVANZA NEL DIRITTO DELL'UNIONE

Trattasi, com'è noto, di principi piuttosto noti e saldi del diritto internazionale classico, di cui si trova naturalmente evidenza anche nella Convenzione sul diritto dei Trattati di Vienna: l'art. 60, in particolare, stabilisce che «una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione»⁴¹.

Quanto alla regola consuetudinaria dell'immunità giurisdizionale, invece, l'art. 53 della Convenzione di Vienna già richiamata, dopo aver precisata la nullità di qualunque Trattato in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale (*jus cogens*), parrebbe non consentirne l'applicazione in presenza di violazioni del medesimo: «ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere».

Tuttavia, è ben noto che la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)* del 3 febbraio 2012, ha escluso, sulla base di una non contestabile prassi generalizzata degli Stati, che, allo stato attuale, il diritto internazionale preveda un'eccezione all'immunità degli Stati quando siano agli stessi rimproverate violazioni di norme cogenti⁴².

vernative che hanno portato all'approvazione di quei Trattati o di quegli atti. Ovviamente tali dichiarazioni sono prive di valore normativo, ma come ricorda l'art. 31, par. 2 b, della Convenzione di Vienna sul diritto del mare del 1969, esse fanno pur sempre parte del «contesto» del Trattato o dell'atto in occasione della cui adozione sono state formulate. Per cui, nei limiti in cui siano riferibili all'insieme degli Stati membri (e, come si è detto, non riguardino norme preesistenti), esse costituiscono certamente strumenti di interpretazione delle norme alle quali direttamente si riferiscono»: in questi termini, R. Adam, A. Tizzano, 2017, 141.

41. Sul tema, si rinvia a N. Ronzitti, 2016, 223 ss.

42. Come si ricorderà, in *Kadi* (C-402/05 P) del 3 settembre 2008, in cui si discuteva della rilevanza dello *jus cogens* ai fini dello scrutinio di validità di un Regolamento comunitario attuativo di una Risoluzione ONU, la Corte di giustizia ha ricordato che «i principi che disciplinano l'ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite non implicano che un controllo giurisdizionale della legittimità interna del regolamento controverso sotto il profilo dei

Orbene, tali principi, ancora oggi ben fermi in diritto internazionale, ancorché in parte attenuati nel tempo, non sono punto invocabili dagli Stati membri nell'ordinamento comunitario⁴³.

Quanto al primo, la Corte ha chiarito inequivocabilmente che «pure in caso d'inadempimento agli obblighi incombenti ad una istituzione della Comunità, il sistema del Trattato implica che, all'infuori dei casi espressamente previsti, agli Stati membri è vietato di rendersi a loro volta inadempienti e di farsi giustizia da sé».

Quanto alla regola dell'immunità giurisdizionale degli Stati, quale regola consuetudinaria di diritto internazionale, il discorso è necessariamente più articolato e complesso.

Va osservato, in prima battuta, come il principio si atteggi, piuttosto, come una dottrina di inammissibilità o di non giustiziabilità della situazione giuridica soggettiva azionata che trova il proprio *rationale* nell'impossibilità che il giudice nazionale possa conoscere degli atti sovrani di un altro Stato.

Come ricorda autorevole dottrina⁴⁴, inoltre, i giudici belgi ed italiani furono i primi ad elaborare la distinzione fra atti di governo, *acta jure imperii*, e atti di natura commerciale, *acta jure gestionis*, che ancora oggi non appare sempre agevole e condivisa.

Occupandoci di diritto dell'Unione europea, nei cui settori di competenza gli Stati membri hanno rinunciato ai propri poteri sovrani, appare ragionevole chiedersi che cosa ne sia di siffatta fondamentale regola del diritto internazionale classico che nega in radice qualunque potere del giudice nazionale.

Vale la pena di prendere le mosse dalla giurisprudenza *Foglia/Novello*.

diritti fondamentali sia escluso per il fatto che l'atto in questione mira ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Una simile immunità giurisdizionale di un atto comunitario, quale il regolamento controverso, come corollario del principio di prevalenza sul piano del diritto internazionale degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare di quelli relativi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate in base al capitolo VII di tale Carta, non trova del resto alcun fondamento nell'ambito del Trattato CE» (punti nn. 299.300).

43. Cfr. *ex multis*, cause 90 e 91/63 *Commissione c/Lussemburgo*, *Racc.*, 1964, 625; causa 232/78, *Commissione c. Francia*, *Racc.*, 1979, p. 2729; cause 142- 143/80, *Essevi*, *Racc.*, 1980, p. 1413; *Blanguernon*, *Racc.*, 1990, p. 92), ma valevoli ancora – ed anzi particolarmente enfatizzati dalla Corte – nei rapporti con gli Stati terzi nell'ambito dell'ordinamento internazionale (cfr. *International Fruit Company I e II*, rispettivamente, del 13 maggio 1971 – *Racc.*, 1971, p. 411 – e del 12 dicembre 1972 – *Racc.*, 1972 – p. 1219; più recentemente, sentenza del 23 novembre 1999, *Portogallo c/Consiglio*, C-149/96, *Racc.*, I-8395 nonché sentenza del 14 dicembre 2000, *Christian Dior SA*, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Racc.*, I-11307, e più recentemente *FIAMM* del settembre 2008, ECLI:EU:C:2008:476).

44. I. Brownlie, 2003, 323.

L'*affaire Foglia-Novello*⁴⁵ diede origine, com'è noto, a due pronunce della Corte: mentre, tuttavia, nella prima i giudici di Lussemburgo si dichiararono incompetenti a risolvere la questione devolutagli dal giudice *a quo* a causa del carattere non reale della controversia⁴⁶ (cosiddetto *caractère fictif*), nella seconda pronuncia, ad un preciso quesito posto dal pretore di Brà, i medesimi giudici risposero che «nel caso di questioni volte a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità col diritto comunitario di disposizioni di legge o di regolamenti di un altro Stato membro, *il grado di tutela giurisdizionale non può differire a seconda che tali questioni siano sollevate nell'ambito di un giudizio fra privati ovvero in un procedimento in cui sia parte lo Stato la cui normativa sia contestata*, ma nella prima ipotesi, la Corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il procedimento di cui all'art. 177 [oggi, art. 267 TFUE] non venga utilizzato per scopi non voluti dal Trattato».

L'idea sottesa a questa giurisprudenza è piuttosto chiara: il diritto dell'Unione è un diritto che “democratizza” i rapporti fra i soggetti dell'ordinamento, Stati e singoli privati, al punto che anche la legge statale (espressione fondamentale della sovranità), persino quella di uno Stato diverso dal proprio di appartenenza, può essere messa in discussione, davanti ai giudici nazionali, per incompatibilità con la superiore normativa UE.

Questa interpretazione, è stata poi confermata ulteriormente in una successiva sentenza del 23 novembre 1989, *Provide*⁴⁷, in cui la Corte di giustizia ha precisato che “*il en est de même*”, continua la Corte, «lorsqu'il s'agit de

45. Cfr. a tal riguardo M. Blanquet, 2018, 854.

46. Parte della dottrina ritiene, sulla base di una interpretazione unitaria di alcune affermazioni della Corte contenute nelle due sentenze *Foglia*, che il vero motivo per cui la Corte avrebbe negato la propria competenza fosse non tanto, *recte*, non solo il carattere artificiale della controversia pendente di fronte al giudice nazionale, quanto piuttosto il fatto che la legislazione della cui compatibilità con il diritto dell'Unione si discuteva era quella di uno Stato membro diverso da quello del foro. La tesi sembrerebbe, *prima facie*, fondata, specie se si guarda a quella parte del dispositivo di *Foglia/Novello II* in cui si afferma che «in assenza di norme di diritto comunitario le possibilità di chiamare in causa dinanzi ad un giudice nazionale uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio dipendono sia dal diritto processuale di quest'ultimo sia dai principi del diritto internazionale». Sulla base di questa affermazione, si è così ritenuto di ravvisare un accoglimento, da parte della Corte di giustizia, del principio tradizionale dell'esenzione degli Stati stranieri dalla giurisdizione che continuerebbe, pertanto, a valere anche nell'ordinamento giuridico dell'Unione. In questo senso, ad esempio, T. Ballarino, 2010, 218; *contra*, A. Barav, 1982, 431-83, secondo il quale nessun principio di diritto dell'Unione proibisce «à des parties d'introduire devant le tribunal d'un Etat membre une procédure tendant à faire apprécier la validité de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat membre» (479). Va precisato, invero, che le reali intenzioni della Corte non appaiono chiaramente da queste pronunce e che, anzi, *Foglia/Novello II*, sotto questo profilo, «strikes more by what it left unsaid than by what it actually did state»: G. Bebr, 1980, 441-525 e G. Bebr, 1982.

47. Causa 150/88, *Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne Parfumerie-Fabrick Glockengasse n. 4711 c. Provide*, in *Racc.*, 6221.

l'appréciation de la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions d'un Etat membre autre que celui de la juridiction de renvoi»(punto n. 12).

La tutela giurisdizionale, dunque, non può essere diversa ed, in ipotesi, attenuata soltanto perché la legislazione nazionale *sub judice* è quella di uno Stato membro diverso da quello del giudice del foro⁴⁸.

Gli Stati membri sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione nei confronti dei propri cittadini così come nei confronti dei cittadini di qualunque altro Stato membro, ed è irrilevante (o, *recte*, quasi)⁴⁹ di quale Stato membro sia il giudice dell'Unione di diritto comune che pone la questione comunitaria alla Corte e che ne deve trarre, eventualmente, le necessarie conseguenze.

In altre parole, se solo sussiste la giurisdizione dello Stato membro nel cui foro sorge un dubbio di compatibilità della norma nazionale, non si può negare la tutela giurisdizionale al singolo privato per la semplice circostanza che la legislazione sospetta di incompatibilità non sia quella dello Stato del foro.

E che questa sia la corretta interpretazione del caso *Foglia/ Novello* e di *Provide* parrebbe ricavarsi anche da un più recente caso portato all'attenzione della Corte.

Nella controversia fra *Joseph Lennox c. Industria Lavorazione Carni Ovine*⁵⁰, l'A.G. Alber, a fronte di una legge italiana in contrasto con il diritto dell'Unione in tema di macellazione di ovini che impediva l'esecuzione del contratto di vendita fra un allevatore inglese ed un'industria di macellazione italiana, suggeriva correttamente alla Corte di pronunciarsi nel senso che il giudice inglese, investito della controversia, facesse applicazione del diritto italiano, disapplicando all'uopo, secondo i dettami della *Granital*, le norme italiane in contrasto con il diritto dell'Unione⁵¹.

Nonostante la Corte abbia ignorato il suggerimento, probabilmente non ritenendo necessario un siffatto *modus operandi*, è innegabile che l'A.G. si sia mosso nella giusta direzione di facoltizzare il giudice nazionale ad applicare senza remore il diritto di un altro Stato membro riconducendolo alla legittimità comunitaria.

48. *Contra*, T. Ballarino, 2010.

49. Come si noterà, la Corte ha riservato per questo caso (*i.e.* giudice nazionale che rinvia alla Corte per conoscere della compatibilità di una legislazione nazionale di altro Stato membro) la necessità di una "particolare vigilanza". Cfr. anche il caso *Bacardi* (causa C-429/02, deciso con sentenza 13 luglio 2004, *Racc.*, 6613), in cui l'A.G. Tizzano ricorda, per l'appunto, la particolare vigilanza di cui a *Foglia/Novello*.

50. In causa C-220/01.

51. Cfr. le conclusioni dell'A.G. Alber punti nn. 82-83. A parte la dimenticanza dei precedenti qui segnalati, non c'è dubbio che, in termini di sistema, l'A.G. abbia indicato alla Corte la soluzione sistematicamente corretta.

5. ANCORA SULLA REGOLA INTERNAZIONALISTICA DELL'IMMUNITÀ
GIURISDIZIONALE DEGLI STATI NELL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Una vera e propria questione di giurisdizione del giudice di uno Stato membro nei confronti di altro Stato membro si porrebbe, invece, con tutta evidenza, nel caso in cui nella controversia fra i privati e l'amministrazione statale, quest'ultima appartenesse ad uno Stato diverso da quello del giudice del foro.

Ed invero, possono chiaramente darsi casi in cui l'operato di uno Stato membro o, più generale, di amministrazioni od organismi di diritto pubblico del medesimo, sia direttamente al vaglio di un giudice dell'Unione di diritto comune, per violazione di norma comunitaria suscettibile di dare origine ad una responsabilità extracontrattuale dello Stato medesimo.

Si potrebbe prospettare, ad esempio, l'ipotesi di un aiuto statale concesso in violazione della normativa dell'Unione rilevante con effetti pregiudizievoli per un'impresa concorrente di altro Stato membro⁵², o ancora l'ipotesi di un'amministrazione od organismo di diritto pubblico che certifichi erroneamente come rispondenti a determinati requisiti di sanità e sicurezza imposti

52. È evidente che, perché si possa radicare la giurisdizione del giudice di un altro Stato membro, gli effetti dannosi dell'atto (o almeno una parte consistente degli stessi) devono essersi prodotti sul territorio di uno Stato diverso da quello dell'autore dell'illecito come, ad esempio, nel noto caso *Mines de Potasse* in cui la Corte di giustizia ritenne che, in materia di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, si abbia un'ipotesi di foro facoltativo, essendo competente sia il giudice del luogo dove è sorto il fatto generatore, sia il giudice del luogo dove si è prodotto l'evento dannoso. Com'è noto, la sentenza *Bier BV c. Mines de Potasse d'Alsace S.A.*, del 30 novembre 1976 (causa 21-76, in *Racc.*, 1735), affinata successivamente attraverso un lungo contenzioso diretto a rimediare al rischio del cosiddetto *forum shopping* (cfr., per tutti, S. M. Carbone, 2002, 81 ss. e la giurisprudenza ivi citata). Né si potrebbe osservare, in senso contrario, che la giurisprudenza successiva della Corte avrebbe deciso il punto *sub judice* in senso negativo, dal momento che in tutte le questioni di cui si è occupata non sono mai venute in rilievo questioni diritto dell'Unione, bensì di diritto penale o altro, tematiche comunque estranee al diritto comunitario. Così dicasi per il celebre caso *Sonntag* (sentenza della Corte 21 aprile 1993, C-172/91), in cui veniva in considerazione l'attività di sorveglianza esercitata da un insegnante di una scuola pubblica nei confronti dei suoi allievi all'atto di una gita scolastica o per il più recente caso *Lechouritou* (sentenza del 15 febbraio 2007, in causa C-292/05, *Racc.*, I-01519) in cui, invece, si discuteva di un'azione di risarcimento avanzata da vittime di atti illeciti compiuti da militari tedeschi in territorio greco durante la Seconda guerra mondiale. Si vedano pure, sul tema dell'immunità giurisdizionale degli stati, le conclusioni dell'A.G. Mengozzi, presentate il 24 maggio 2012, in causa C-154/11, *Mahamdia*, ECLI:EU:C:2012:491, nonché da ultimo, la sentenza della Corte, resa il 15 novembre 2018, in causa C-308/17, *Hellenistische Republik contro Leo Kuhn*, ECLI:EU:C:2018:911, su una questione che avrebbe meritato probabilmente un maggiore approfondimento (vi era stata, fra l'altro, una della decisione della BCE, del 5 marzo 2012, sull'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell'ambito dell'offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica, nonché di altre misure relative alla ristrutturazione del debito pubblico greco).

da norme imperative dell'Unione prodotti di imprese che si rivelano, successivamente, dannosi per i consumatori di altro Stato membro.

In situazioni di questo genere, avrebbe sicuramente un senso ed un'utilità pratica anche notevole poter convenire lo Stato membro o l'amministrazione centrale o locale del medesimo autrici della violazione del diritto UE davanti al proprio giudice nazionale ed, in tale evenienza, ci si dovrebbe correttamente chiedere se siano applicabili i principi vigenti nell'ordinamento internazionale ove, per ammettere o negare la giurisdizione del foro, si distingue, com'è noto, fra "*acta jure imperii*" e "*acta jure gestionis*"⁵³.

Ebbene, ad una prima lettura della sentenza *Foglia/Novello II*, sembrerebbe che il diritto dell'Unione taccia a tal proposito e che si debba, conseguentemente, rinviare al diritto processuale interno e al diritto internazionale.

In realtà, un'analisi più attenta dell'intero dispositivo di quella pronuncia sembra, invece, condurre ragionevolmente alla conclusione opposta: ed inverosimilmente, dopo aver fatto espressamente rinvio ai due sistemi di norme summenzionati, infatti, la Corte sottolinea con enfasi che, *in ogni caso*, anche quando l'incompatibilità – e potremmo aggiungere la violazione del diritto del diritto dell'Unione – sia ascrivibile alla legislazione o all'attività di altro Stato membro, la tutela giurisdizionale debba essere la stessa, sia che si tratti di una controversia fra privati, sia che si tratti di controversia fra amministrazione (o altro soggetto pubblico) e privati.

Se, dunque, il giudizio avanti alla Corte di giustizia presuppone, logicamente e specularmente, un analogo processo avanti il giudice nazionale, ne discende *naturaliter* che la Corte venga, per così dire, ad ammettere, forse anche contro le sue stesse intenzioni, che un privato possa convenire in giudizio, davanti alla propria giurisdizione nazionale, un altro Stato membro o altro soggetto portatore di interessi pubblicistici del medesimo, in deroga al principio tradizionale dell'immunità giurisdizionale degli Stati per atti compiuti *jure imperii*.

Questa interpretazione, in apparenza ardita e forse forzata del contenuto della *Foglia/Novello* finisce, per avventura, con l'essere la sola, *à vrai dire*, in linea con la giurisprudenza della Corte concernente l'effettività della tutela giurisdizionale nel diritto dell'Unione e con la natura *sui generis* e l'originalità dell'ordinamento comunitario.

La medesima interpretazione/lettura, peraltro, impedirebbe altresì di riconoscere come esistenti "lacune" di effettività della tutela che potrebbero anche

53. Cfr. sul tema P. De Sena, 1996, 52 ss., nonché N. Ronzitti, G. Venturini, 2008, 1 ss., in cui si dà conto, fra l'altro, anche della Convenzione ONU 17 gennaio 2005 sull'immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Cfr. anche Il *Report of the ad hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and their Property*, 1°-5 marzo 2004, General Assembly, 59th Session, suppl. 22. Si osservi che la Convenzione ONU del 2005 ammette espressamente la cosiddetta *tort exception* (art. 12) anche in relazione ad *acta jure imperii*, purché l'atto o l'omissione siano avvenuti nel territorio dell'altro Stato o l'autore fosse presente nel territorio del foro.

rendere plausibili le critiche della dottrina internazionalista (Simma) al preteso carattere *sui generis* dell'ordinamento dell'Unione.

Senza sottovalutare il *caveat* della dottrina⁵⁴, basterebbe solo richiamare alla mente i principi della *Van Gend en Loos*, in cui la Corte sottolinea con enfasi che "la Comunità costituisce un *ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto internazionale*, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini", per accorgersi dell'impossibilità, da parte degli Stati membri, di farsi scudo, in diritto dell'Unione, con il principio internazionalistico tradizionale dell'immunità giurisdizionale.

Lo ricordava puntualmente P. Pescatore, che «grâce à la constitution de ce pouvoir judiciaire global, l'un des obstacles essentiels à l'efficacité d'un ordre juridique international – à savoir l'immunité de l'Etat en face de la responsabilité internationale – est un train d'être battu en brèche»⁵⁵.

Potrà, forse, apparire elementare e semplicistica una tale osservazione, ma non v'è dubbio che la premessa fondamentale per la vigenza, nell'ordinamento dell'Unione, della regola tradizionale dell'immunità giurisdizionale degli Stati verrebbe in tal modo a mancare: comportando, infatti, l'adesione ai Trattati una sorta di "desovranizzazione" (*dessaisissement*) dell'attività degli Stati membri nelle materie coperte dal diritto dell'Unione, l'atto normativo o amministrativo statale che si pretende aver leso direttamente interessi privati all'interno del territorio di altro Stato membro perderebbe quel carattere di atto sovrano, d'imperio, con la conseguente inapplicabilità della tradizionale distinzione summenzionata.

In altre parole, la regola internazionale di origine consuetudinaria dell'esenzione degli Stati dalla giurisdizione presuppone, com'è noto, il compimento di un'attività sovrana da parte dello Stato che, per quanto concerne le materie ricadenti nel diritto dell'Unione, ha perso i suoi caratteri tradizionali e si è, in certo qual modo, "funzionalizzata" alla realizzazione degli interessi dell'Unione che sono, precipuamente, interessi di privati ed imprese che possono circolare ed esercitare le loro libertà (non più solo economiche) su tutto il territorio europeo.

Si può, quindi, ritenere che è propriamente l'efficacia diretta, intesa come invocabilità *ex parte privatorum* delle norme dell'Unione create in loro favore,

54. Ci si riferisce a D. Simon, 2001, 79, il quale, correttamente, segnala l'opportunità di non sottovalutare le radici internazionalistiche del diritto comunitario, permanendo, allo stato, un "*droit né des traités*".

55. P. Pescatore, 1972, 74. Per un caso storico in cui si è discusso, davanti alla *Court of Appeal* inglese, di un'immunità dell'Unione e il dibattito che esso ha provocato, cfr. I. Seidl-Hohenveldern, 1990, 475 ss. D'altro canto, a prescindere dalla competenza esclusiva della Corte *ex artt.* 268-340 TFUE, neppure l'Unione (e oggi anche la BCE) in linea di principio è esente da azioni di responsabilità per fatti inerenti alla funzione: sentenza *Sayag*, 10 luglio 1969, *Racc.*, 329 ss.

ad implicare una sorta di desovranizzazione di tutti gli Stati membri e delle loro autorità pubbliche, i quali vengono per ciò stesso assoggettati al sindacato giurisdizionale della Corte di giustizia e di tutte le giurisdizioni nazionali che svolgono notoriamente il ruolo di “*juges de l'Union de droit commun*”⁵⁶.

In definitiva, la dottrina⁵⁷ nega l'utilizzabilità del diritto internazionale *tout court* in quanto “fattore di disintegrazione”, incompatibile con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione⁵⁸; se, invero, i principi e le regole di diritto internazionale generale vigono all'interno dell'Unione *sicut et in quantum* non contraddicano alle norme o allo spirito di quest'ultima, si deve ragionevolmente concludere che anche la regola dell'immunità giurisdizionale degli Stati mal si concili con quella “democratizzazione” dei rapporti fra Stati (spogliatisi della loro sovranità) e cittadini (divenuti soggetti giuridici *optimo jure*) e con le esigenze di tutela effettiva e piena dei diritti e degli interessi garantiti dall'ordinamento europeo.

Da quest'ultimo punto di vista, peraltro, la dottrina tende a riconoscere i meccanismi “interni” (*i.e.* previsti dal Trattato) di tutela delle posizioni giuridiche aventi la propria *causa petendi* nel diritto dell'Unione come i soli strumenti utilizzabili per porre rimedio a violazioni delle norme UE, negando conseguentemente l'esperibilità, sul piano del diritto internazionale generale, di un'azione di responsabilità per illecito, da parte di uno Stato membro nei confronti di altro Stato membro⁵⁹.

56. Cfr., sul punto, M. C. E. J. Bronkers, 1989, 513-33. Quest'ultimo Autore osserva ragionevolmente come sia piuttosto arduo per un'impresa far valere la violazione del diritto dell'Unione di fronte alla giurisdizione di un altro Stato membro: «doing business abroad is one thing, but entrusting one's case to a foreign lawyer and letting him plead it before an unfamiliar court is still as big step for many. The question of costs forms an additional barrier. Finally, companies often think twice before embarking on litigation against a foreign government» (517). Tali considerazioni sulle evidenti difficoltà pratiche per il privato di attaccare una misura statale di fronte a giurisdizioni nazionali diverse dalle proprie possono sicuramente condividersi benché, nella più parte dei casi, non sia possibile fare altrimenti, essendo quelle giurisdizioni “straniere” le uniche competenti a conoscere della causa. Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso autore liquidi con troppa facilità – dedicandovi una frettolosa nota, cfr. 517 – la possibilità di attaccare la misura nazionale “straniera” di fronte a tribunali interni, ritenendo, peraltro, sempre necessario un intervento della Corte di giustizia *ex art.* 267 TFUE, il che – seppur talora preferibile – potrebbe anche non rivelarsi necessario.

57. P. Pescatore, 1975, 165. Si veda, in senso analogo, J. Schwarze, 1983, 1 ss. Cfr. anche J. Boulouis, 1992, tomo, 235, 19-78, nonché L. Sico, 2007, 45 ss.

58. Si veda il caso *Commissione c. Belgio e Lussemburgo*, in cause 2 e 3/62, *Racc.*, 803, nonché la sentenza dell'11 gennaio 1990, *Ministère Publique c. Blanguernon*, *Racc.*, 40 ss., concernente la direttiva sui bilanci di società.

59. Cfr. W. Riphagen, 1981, 79-100, il quale fa spesso riferimento alle (allora) Comunità Europee come ad un evidente caso di “*self-contained regime*” o di “*sotto-sistema*” in deroga al sistema generale della responsabilità statale. Sul punto, si veda in senso contrario B. Simma, 1985, 111 ss., il quale ritiene che «by establishing 'self-contained regimes', States contract out of

Se, dunque, il meccanismo dell'efficacia diretta e del primato sono stati elaborati proprio per sostituire il sistema internazionale di responsabilità degli Stati aderenti ai Trattati istitutivi, non si può ragionevolmente pensare che principi e regole proprie di quel medesimo sistema – intenzionalmente abbandonato con l'adesione ai Trattati – possano ancora valere nell'ordinamento dell'Unione, con il risultato di attenuare pesantemente il principio di tutela giurisdizionale effettiva che quel meccanismo interno è deputato a garantire.

La possibilità, inoltre, di attaccare misure statali “straniere” (*recte*, di altri Stati membri) lesive di propri diritti davanti ai propri giudici nazionali, risulterebbe certamente di grande utilità pratica: anzitutto, perché gli organi statali/pubblici non potrebbero più contare sull'eventuale immunità giurisdizionale, rispetto a giudici di altri Stati membri, per porre in essere un'attività contraria al diritto dell'Unione lesiva di interessi privati localizzabili al di fuori del proprio territorio⁶⁰.

In tutte queste ipotesi, non si comprende per quale motivo – anche a prescindere dai motivi pratici che tendono a scoraggiare un'azione legale all'estero –, sussistendo un valido *point de rattachement* con l'ordinamento del proprio foro, un cittadino non possa ottenere adeguata tutela dal giudice domestico.

D'altro canto, aumentando progressivamente le materie in cui organi statali o, in generale, pubblici si ingeriscono in attività rilevanti per i privati, dagli aiuti di stato⁶¹ agli appalti (per il tramite degli organismi di attestazione), dal diritto ambientale al diritto della responsabilità civile del produttore (attraverso organismi certificatori ecc.) la scelta pare in qualche modo necessitata, se si vuole garantire l'effettività della tutela delle posizioni aventi una *causa petendi* comunitaria.

6. CONCLUSIONI

Con questa breve disamina della tematica dell'interpretazione nel diritto dell'Unione europea e dei suoi principi basilari, in riferimento al suo principa-

the general rules on the consequences of treaty violations on the expectations that these regimes will work to their mutual benefit». Tuttavia, continua l'autore, «if the balance thus foreseen appears to them to be later destroyed, the principles of inadimplenti non est adimplendum or of the clausola rebus sic stantibus will work as strong rationales for a fall back to the general regime» (*ibid.*). Tesi sostanzialmente ribadita vent'anni dopo in B. Simma, D. Pulkowsky, 2006, 483-529.

60. H. G. Schermers, 1989, 883 ss.

61. La dottrina, peraltro, ha già avuto modo di avvertire il problema allorquando osserva correttamente che «il giudice nazionale del luogo in cui si producono gli effetti anticoncorrenziali potrebbe, qualora ne sia prevista la competenza, essere chiamata a fornire tutela anche in relazione ad aiuti forniti da uno Stato membro diverso da quello del foro»: così A. Adinolfi, 2011, 178.

le attore, quale la Corte di giustizia indubitabilmente è, si confida di aver dimostrato che le tecniche interpretative di quest'ultima sono influenzate in larga parte dalla funzione di organo costituzionale e nomofilattico che i Trattati le attribuiscono⁶².

Il diritto dell'Unione europea ha, indiscutibilmente, il merito di aver contribuito all'affermazione di quella tendenza, già in parte presente in diritto internazionale, volta a dare sempre maggiore rilevanza all'individuo come destinatario ultimo anche delle norme internazionali pattizie: com'è stato enfatizzato anche dall'attuale Presidente della Corte di giustizia, Koen Lenaerts, «over time, the Court of Justice has gradually specified the requirements which Art. 4(3) TEU imposes on Member States with a view to securing the “full effectiveness” in the national legal systems of rights derived from Union law»⁶³.

È in questa prospettiva dell'*effet utile de l'effet direct*, per l'appunto, e quindi di una piena soggettività di individui ed imprese, che devono apprezzarsi le nuove tecniche interpretative ed argomentative elaborate dalla Corte in funzione per l'appunto dei *twin-pillars* dell'ordinamento comunitario (diretta efficacia e primato).

Si tratta di forme di interpretazione, in parte già presenti nell'ordinamento internazionale, in parte mutate dai diritti interni degli Stati membri, in parte infine rielaborate dalla Corte con assoluta originalità (quale, ad esempio, quella dell'interpretazione conforme anche in assenza di norme direttamente efficaci)⁶⁴ rispetto alle quali appare difficile non riconoscere tratti di specificità.

In tale contesto di “ordinamento nuovo nel campo del diritto internazionale” (*Van Gend en Loos*), inoltre, non vi è più posto per alcuni principi classici di diritto internazionale, quale quello secondo cui *inadimplendi non est adimplendum* o quello dell'immunità giurisdizionale degli Stati, con ogni naturale conseguenza anche sotto il profilo dei metodi di interpretazione che tali principi, in qualche modo, presuppongono.

E se è pur vero che la Corte, nell'approfondire la propria teoria dell'effetto diretto ha “riallineato”, almeno in parte, la propria interpretazione dei trattati internazionali ai criteri utilizzati da essa stessa per individuare l'effetto diretto cosiddetto “interno”⁶⁵, non si può certo negare che le tecniche interpretative, *ex parte Curiae*, conducano a risultati assai diversi (più o meno pervasivi), a

62. Si vedano in particolare gli artt. 19 TUE e 267 TFUE.

63. K. Lenaerts, P. Van Nuffel, 2011, 761.

64. Si vedano gli argomenti spesi dalla Corte in *Pfeiffer*, del 5 ottobre 2004, al fine di chiarire gli obblighi – certamente originali – incombenti ai giudici nazionali in virtù dell'art. 4.3 TUE.

65. Riconoscendo l'invocabilità dei trattati, da parte dei singoli, in modo più frequente che non nel passato: cfr., in tal senso, F. G. Jacobs, 2008, 13 ss.

seconda che si stia interpretando una norma unionale o una norma di diritto internazionale⁶⁶.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ADAM Roberto, TIZZANO Antonio, 2008, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, I ed. Giappichelli, Torino.
- IDD., 2017, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, II ed. Giappichelli, Torino.
- ADINOLFI Adelina, 2011, «L'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali: gli strumenti di cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione europea e il loro rapporto con il rinvio pregiudiziale». In C. Schepisi (a cura di), *La "Modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement*, 175-200. Giappichelli, Torino.
- ARNULL Anthony, 2013, «sub article 19». In H. J. Blanke, S. Mangiameli (eds.), *The Treaty on European Union, A commentary*, 759-83. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
- BALLARINO Tito, 2010, *Diritto dell'Unione europea*. Cedam, Milano.
- BARAV Ami, 1982, *Imbroglia préjudiciel – à propos des arrêts de la Court de Justice dans l'affaire Foglia c. Novello*, RTDEur., 481-3.
- ID., 1994, «Omnipotent Courts». In *Institutional Dynamics of European Integration. Essays in Honour of Schermers*, II, 265-302. Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-London.
- BEHR Gerhard, 1980, «The Existence of a Genuine Dispute: An Indispensable Precondition for the Jurisdiction of the Court under Article 177 E.E.C. Treaty?». *CML Rev.*: 441-525.
- ID., 1982, «The Possible Implications of Foglia/Novello II». *CML Rev.*: 421-41.
- BETLEM Gerrit, NOLLKAEMPER André, 2003, «Giving Effect to Public International Law and European Law before Domestic Courts. A Comparative Analysis of the Practice of Consistent Interpretation». *EJIL*: 569-89.
- BLANQUET Marc, 2018, *Droit général de l'Union européenne*. Sirey, Paris.
- BORK Robert Heron, 2003, *Coercing Virtue. The Worldwide Rule of Judges*. AEI Press, Washington DC.
- BOULOUIS Jean, 1992, «Le droit des Communautés européennes dans ses rapports avec le droit international général, Recueil des Cours». *Académie de Droit de la Haye*, 235: 9-80.
- BRONKERS Marco, 1989, «Private Enforcement of 1992: Do Trade and Industry Stand a Chance against the Member States?». *CML Rev.*: 515-45.
- BROWNLIE Ian, 2003, *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, Oxford (6th ed.).
- CARBONE S. M., 2002, *Il nuovo spazio giudiziario europeo. Dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento CE 44/2001*, IV ed. Giappichelli, Torino.
- CARREAU Dominique, MARRELLA Fabrizio, 2016, *Diritto internazionale*. Giuffrè, Milano.

66. In sostanza, gli effetti derivanti dall'interpretazione cosiddetta conforme "spinta" o "potenziata" della Corte (cfr. *Pfeiffer*) non sono paragonabili, *quoad effectus*, a quelli propri dell'interpretazione conforme ricorrente in diritto internazionale.

- CAPPELLETTI Mauro, 1983, «Who Watches the Watchers? A Comparative Study on Judicial Responsibility». *American Journal of Comparative Law*: 1-62.
- CONSTANTINESCO Leontin-Jean, 1966, «La spécificité du droit communautaire». *RTDE*: 1-30.
- DE SENA Pasquale, 1996, *Immunità internazionale e immunità funzionale degli organi statali*. Giuffrè, Milano.
- DE WITTE Bruno, 2012, «The European Union as an International Legal Experiment». In G. De Burca, J. Weiler (eds.), *The Worlds of European Constitutionalism*. Cambridge University Press, Cambridge.
- ECKCHOUT Piet, 2011, *EU External Relations Law*, II ed. Oxford University Press, Oxford.
- GALLO Daniele, 2018, *L'efficacia diretta del diritto dell'unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora controversa*. Giuffrè, Milano.
- HARTLEY John Trevor, 1999, *Constitutional Problems of the European Union*. Hart Publishing, Oxford.
- ID., 1996, «The European Court, Judicial Objectivity and the Constitution of the European Union». *LQR*: 95-109.
- JACOBS Francis, 2007, *The Sovereignty of Law: The European Way, The Hamlyn Lectures*. Cambridge University Press, Cambridge.
- ID., 2011, «The Internal Legal Effects of the EU's International Agreements and the Protection of the Individual Rights». In A. Arnulf, C. Barnard, M. Dougan, E. Spaventa (eds.), *A Constitutional Order of State? Essays in Eu Law in Honour of Alan Dashwood*, 519-43. Hart Publishing, Oxford.
- JOLIET René, 1981, *Le droit institutionnel des Communautés européennes. Le contentieux*. Faculté de Droit, d'Economie et de Science sociale de Liège, Liège.
- KELSEN Hans, 1931, *Wer soll Hüter der Verfassung sein?, Die Justiz*. Ripubblicato da Mohr Siebeck, 2 Auflage, Tübingen 2019.
- LAMBERT Émile, 1921, *Le Gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats Unis*. Giard, Paris.
- LECOURT Robert, 1976, *L'Europe des juges*. Bruylant, Bruxelles.
- LENAERTS Koen, 2013, «The Court's Outer and Inner Selves; Exploring the External and Internal Legitimacy of the European Court of Justice». In M. Adams, H. De Waele, J. Meeusen, G. Straetmans (eds.), *Judging Europe's Judges*. Hart Publishing, Oxford.
- LENAERTS Koen, VAN NUFFEL Piet, 2011, *European Union Law*, III ed. Sweet and Maxwell, London.
- LORD DENNING, 1979, *The Discipline of Law*. Butterworths, London.
- LOUIS Jean Victor, VANDERSANDEN Georges, WAELEBROECK Michel, 1981, «Les Etats membres et la jurisprudence de la Cour». In J. V. Louis, G. Vandersanden, M. WaelBroeck (dirs.), *La Cour de justice des communautés européennes et les Etats membres*, 63-84. Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles.
- MASTROIANNI Roberto, 2016, «I limiti all'accesso al Giudice dell'Unione per l'impugnazione di atti confliggenti con accordi internazionali: una nuova Fortress Europe?». *Quaderni della Rivista Il Diritto Dell'unione Europea*.
- PESCATORE Pierre, 1972, *Le droit de l'intégration*. Sijthoff, Leiden.

- ID., 1975, *L'ordre juridique des Communautés Européennes – Étude des sources du droit communautaire*. Bruxelles, Bruylant.
- PIVA Paolo, 2008, *Giudice nazionale e diritto dell'Unione europea. Diretta efficacia e primato*. Jovene, Napoli.
- ID., 2013, «Spécificité et ambiguïtés linguistiques dans la jurisprudence de la Cour de Justice». In M. De Gioia (dir.), *Autour de la traduction juridique*. Padova University Press, Padova.
- PRECHAL Sacha, 2004, «Direct Effect Reconsidered». In J. M. Prinssen, A. Schrauwen (eds.), *Direct Effect. Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine*. Hogendorp Papers, Groningen.
- RIPHAGEN Willem, 1981, «Rapporto relativo ai lavori della Commissione di Diritto Internazionale sulla responsabilità dello Stato». In Chapter IV, State Responsibility, *Yearbook Of The International Law Commission*, vol. 2. United Nations, New York.
- RONZITTI Natalino, 2016, *Introduzione al diritto internazionale*, V ed. Giappichelli, Torino.
- RONZITTI Natalino, VENTURINI Gabriella, 2008, *Le immunità giurisdizionali degli stati e degli altri enti internazionali*. Cedam, Padova.
- SACCO R., 1986, *Les problèmes de traduction juridique, Rapports Nationaux Italiens au XII^e Congrès International de Droit Comparé*, Vol. n. 38, Juin-Avril (Sydney-Melbourne, 18-26 août).
- ID., 2002, «L'interprete et la règle de droit européen». In R. Sacco (a cura di), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, 216-38. L'Harmattan Italia, Torino.
- SCHERMERS Henricus Gerhard, 1989, «The Suit for Damages as a Means of Pressure on the Member States of the Community». In K. Hailbronner, G. Ress, T. Stein (hrsg.), *Staat und Völkerrechtsordnung, Festschrift für K. Doehring*. Springer, Berlino-Heidelberg-New York.
- SCHMITT Carl, 1931, *Der Hüter der Verfassung*. MEDIALIS Offsetdruck GmbH, Berlin.
- SCHÜTZE Robert, 2009, *From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law*. Oxford University Press, Oxford.
- SCHWARZE Juergen, 1983, «Das allgemeine Völkerrecht in den innergemeinschaftlichen Rechtsbeziehungen». *Europarecht*, vol. 18, 1, January-March.
- SEIDL-HOHENVELDERN Ignaz, 1990, «L'immunité de juridiction des Communautés Européennes». *RMC*: 475-9.
- SICO Luigi, 2007, *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti con il diritto internazionale*, in *I caratteri del diritto dell'Unione Europea*, a cura di P. Fois, R. Clerici. Cedam, Padova.
- SIMMA Bruno, 1985, «Self contained Regimes». *The Netherland Yearbook of International Law*: 111-36.
- SIMMA Bruno, PULKOWSKY Dirk, 2006, «Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law». *European Journal of International Law*: 483-529.
- SIMON Denys, 2001, *Le système juridique communautaire*. PUF, coll. Droit fondamental, Paris.
- SOMMA Alessandro, 2001, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*. Giuffrè, Milano.
- VALLÉE Charles, 1983, *Droit des Communautés Européennes*. Presse Universitaire de France, Que sais-je, Paris.

